



Regolamento comunale del mercato e del commercio su aree pubbliche

approvato con atto consiliare n. 62 del 19/09/2007
modificato con atto consiliare n. 50 del 11/10/2010
modificato con atto del Commissario straordinario (assunto con i poteri
del Consiglio comunale) n. 16 del 20/5/2013
modificato con atto consiliare n. 39 del 08/11/2013

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO e del COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(art.2 L.R. 6.4.2001, nr.10 – parte III^ punto 7 D.G.R. 2.8.2005, nr.2113)

Capitolo I – MERCATI

Art. 1 – Tipologia dei Mercati

Nel territorio comunale di Piove di Sacco sono previsti i seguenti Mercati e Posteggi Isolati periodici a cadenza settimanale:

<i>Id.</i>	<i>Località</i>	<i>giorno</i>	<i>orario</i>	<i>N.post.</i>	<i>mq.</i>	<i>Entro</i>	<i>pre cari</i>
A	Centro Storico	Mercoledì	6 - 14	132		8,30	8,45
	Zona P.le Bachelet	Mercoledì	6 - 14	13		9,00	9,15
B	Centro Storico	Sabato	6 - 14	131		8,30	8,45
	Zona P.le Bachelet	Sabato	6 - 14	41		9,00	9,15
C	Pescheria Com/le	Venerdì	6 - 14	5		8,30	8,45
D	Arzerello	Lunedì	16 - 21	1		17,00	no
E	Sampieri	Martedì	8 - 13	1		9,00	no
F	Tognana	Martedì	16 - 21	1		17,00	no
G	Beverare	Giovedì	8 - 13	2		9,00	no
H	S.Anna ora solare	Giovedì	15 - 20	4		16,00	no
	S.Anna ora legale	Giovedì	16 - 21	4		17,00	no
I	Piovega	Venerdì	16 - 21	2		17,00	no
L	Corte Centro	Venerdì	16 - 21	1		17,00	no
M	Piazzetta Jappelli	Mart/Ven	17 - 22	1		18,00	no
N	Adiac.Piazzagrande	Da Merc a Sab	21 - 02	1		22,00	no
O	Adiac.Cimitero Cpl	Mercoledì	08 - 13	1		9,00	no
P	Park Via Gramsci	Sabato	17 - 22	1		18,00	no
Q	Adiac.C.C. Aliper	Ven/Sab	21 - 02	1		22,00	no

Negli allegati A1/A2/A3 sono riportate le relative articolazioni con nel dettaglio:

- a) -dislocazione e misure dei posteggi previsti nei singoli mercati e dei posteggi isolati;
- b) -il settore merceologico o specifica tipologia merceologica associata, come da scelte operate per ragioni igienico-sanitarie o di distribuzione merceologica;
- c) -la riserva del posteggio ai produttori diretti, con eventuale relativa specializzazione merceologica.

Art. 2 – Atti formali di conferma e/o di nuova istituzione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Piove di Sacco, già istituite con atto di Consiglio Comunale nr.76 del 28.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione nr.36 del 23 giugno 2006.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

I giorni di svolgimento delle attività sono riportati nella tabella di cui all'art.1, che riporta anche gli orari massimi sia di installazione che per la spunta dei precari, ove prevista (vedasi per le modalità il successivo art.9).

Non è permesso installarsi prima dell'orario indicato, né abbandonare il posteggio più di 1 ora prima dell'orario finale indicato, se non per particolari condizioni di avversità atmosferiche, od in caso di comprovata necessità da comunicare, anche successivamente, in forma scritta, al Comune.

Entro l'orario massimo previsto (§) tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato e ripulito l'intera area riservata (raccolgendo i rifiuti in appositi contenitori, secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente), così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

(§) limitatamente alla zona di Via Gauslino = Settore Alimentare l'orario di sgombero del posteggio viene previsto alle ore 14,30.

Art. 4 – Localizzazione ed articolazione dei mercati.

La tabella di cui all'art.1 ed il relativo allegato A) vengono integrati con l'allegato B)- nel quale vengono individuate le aree pubbliche riservate nelle varie località e zone previste, nonché la situazione relativa alla circolazione pedonale e veicolare e le aree a parcheggio situate nelle vicinanze.

Si dà atto che, ad esclusione della Pescheria Comunale, i posteggi indicati si trovano su area scoperta.

In relazione a quanto previsto dall'O.M. Sanità 3 aprile 2002 si precisa che:

- Risultano attrezzati con allacciamenti elettrici i posteggi previsti nella Pescheria Comunale e quelli riservati al settore alimentare in PVE 1, e GAUSLINO 1,2,3,4,5.
- I posteggi della Pescheria sono attrezzati anche con allacciamento idrico.
- I restanti posteggi del settore alimentare sono dislocati su area pavimentata, facilmente ripulibile e lavabile.

- I posteggi isolati sono dislocati su area pavimentata, facilmente ripulibile e lavabile, mentre per l'eventuale necessità di predisposizione di allacciamento idrico e/o elettrico (in ragione della tipologia commerciale) si procede d'intesa tra Comune e Concessionario del posteggio.
- I posteggi riservati agli operatori (allevatori e commercianti) che commercializzano animali da cortile, pollame etc. rispondono ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria indicati dal Servizio Veterinario dell'AULSS.

Per eventuali ulteriori interventi di adeguamento strutturale delle aree mercato e posteggi isolati, su segnalazione dell'AULSS, il Comune si riserva di procedere d'intesa con gli operatori direttamente interessati.

Art. 5 – Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

I posteggi riservati ai produttori agricoli sono dettagliatamente previsti nei riepiloghi generali = allegati A1/A2/A3 e, per quanto riguarda i Mercati del Mercoledì e del Sabato, si trovano tutti dislocati in Piazzale Bachelet, nel contesto della zona Mercato destinata prevalentemente al settore agricoltura, nelle sue varie articolazioni e precisamente (con riferimento alla prevalenza):

- a) - prodotti ortofrutticoli e/o del vivaismo
- b) - animali da cortile e avicoltura
- c) - specializzazioni (prodotti lattiero caseari, miele)

In relazione a quanto previsto al punto 16 parte II^a della DGR 2.8.2005, nr.2113, nonché tenute presenti le particolari modalità di assegnazione dei posteggi previste per i produttori agricoli, si dà atto che risulta possibile l'istituzione di ulteriori singoli posteggi isolati, riservati ai produttori diretti.

I predetti posteggi possono, in base all'andamento della domanda e/o a seguito di eventuali rinunce, essere trasformati in "stagionali" per periodi già predeterminati in 3 o 6 mesi (corrispondenti ad una o 2 stagioni, anche non consecutive).

Il Comune effettua ogni 6 mesi la ricognizione dei posteggi vacanti e, mediante affissione all'Albo Pretorio e in prossimità delle zone ove sono previsti, espone apposito Avviso Pubblico con le modalità da seguire per la presentazione della domanda da parte degli interessati; ai fini della predisposizione di una graduatoria tra eventuali istanze concorrenti (in numero superiore ai posteggi disponibili) verrà prioritariamente considerata la minore distanza tra il fondo/stabilimento agricolo di produzione aziendale insistente nel territorio comunale ed il locale mercato o posteggi isolati; e quindi si applicherà la medesima regola anche per altri eventuali concorrenti.

Tutti i posteggi indicati con la dicitura "riservato agli imprenditori agricoli" devono intendersi assegnabili indifferentemente dalla specializzazione

merceologica, fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della struttura di vendita ed il contesto della dislocazione del posteggio assegnato.

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari ed amministrativi individuali, da documentarsi in sede di presentazione della domanda, i produttori diretti sono tenuti ad esercitare l'attività nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 228/2001 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal presente Regolamento, nonché – limitatamente agli operatori del settore ortofrutticolo - deve essere dettagliatamente indicata nella domanda, la tipologia dei prodotti di propria diretta produzione che intendono porre in vendita, con un massimo di 8 tipologie (ad esempio: carciofi, pomodori, cipolle, sedano, mele, pesche etc.); tali 8 (otto) tipologie possono essere diversificate nelle varie stagioni o periodi. Deve essere inoltre dimostrata la regolarità della posizione alla Camera di Commercio in qualità di imprenditore agricolo.

L'Amministrazione Comunale può disporre accertamenti in ordine al permanere dei requisiti, mediante acquisizione di informazioni presso altre pubbliche amministrazioni. La perdita della qualità di imprenditore agricolo comporta l'automatica decadenza dalla Concessione. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'operatore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 6 – Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi (automarket, autoservizi e simili) e le attrezzature di vendita devono essere sistemate nello spazio – corrispondente alla superficie del posteggio - appositamente delimitato sulla pavimentazione.

Fermo restando il principio del rispetto delle misure autorizzate, deve essere comunque agevolato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine), nonché degli autoveicoli degli operatori in entrata ed uscita dai rispettivi posteggi.

Sono fatti salvi eventuali divieti di transito e/o di utilizzo di strutture di vendita che possono pregiudicare la sede stradale e/o la pavimentazione del posteggio, o per altre giustificate scelte da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ove siano state predisposte e messe a disposizione dal Comune (utenze varie predisposte per energia elettrica ed acqua, cassonetti etc.) le attrezzature devono essere utilizzate con la massima cura con addebito per eventuali danneggiamenti non imputabili all'usura per l'utilizzo.

Art. 7 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato.

Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, i seguenti documenti:

- a - La planimetria delle aree riservate al commercio su area pubblica, mediante posteggio.
- b - L'elenco dei posteggi previsti, con le loro caratteristiche (dislocazione, misure, settore e/o specializzazione merceologica, nominativo del concessionario e/o della eventuale evidenziazione di "posteggio vacante", altro).

Copia della sopracitata documentazione – che deve essere costantemente aggiornata in relazione a possibili variazioni (subingressi, rinunce, decadenze/revoche, modifiche a vario titolo) deve essere messa a disposizione del personale della Polizia Locale incaricato del Servizio di Gestione e Vigilanza delle attività commerciali.

Art. 8 – Modalità di pagamento dei tributi comunali.

Le concessioni annuali e stagionali, aventi validità decennale, sono assoggettate al pagamento del canone o.s.a.p. e della tariffa di igiene ambientale. La riscossione di tali tributi verrà effettuata con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti comunali, e comunicate agli operatori in tempo utile per il versamento delle scadenze previste.

In caso di mancato versamento, e fatte salve le modalità di recupero delle quote dovute, potranno trovare applicazione anche le sanzioni previste dai citati regolamenti (sospensione e/o decadenza della concessione).

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai "precari".

I concessionari di posteggio non presenti sul rispettivo posteggio all'orario indicato nella colonna "*entro*" della tabella riportata all'art.1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti (l'eventuale giustificazione, per i casi previsti ed in forma scritta, dovrà essere comunicata al comune entro il trentesimo giorno successivo all'assenza). Le assenze verranno registrate su apposita scheda compilata in occasione di ogni mercato, e (limitatamente per quelle non giustificate) al termine di ogni anno solare verrà verificato il rispetto del limite massimo, con disposizione della conseguente revoca in caso di superamento dello stesso (se > a 16).

I posteggi risultati liberi sono quindi assegnati per quel giorno, a partire dagli orari indicati nella colonna "*precari*", agli operatori precari aventi titolo. A tal fine l'Ufficio Commercio è tenuto a formare ed aggiornare costantemente (almeno una volta al mese) apposite graduatorie per ogni mercato (o zona del

mercato) come individuato nella tabella dell'art.1, distintamente per settore alimentare, settore non alimentare, produttori diretti (nelle varie articolazioni), eventuali specializzazioni.

Gli operatori interessati alla “spunta” devono prima o contestualmente alla partecipazione, comunicare al Comune i dati identificativi della Ditta e dell’Autorizzazione di riferimento e presentarsi entro l’orario sopra ricordato nel luogo indicato (di norma un ufficio della Sede Municipale o altro indicato in appositi avvisi esposti nell’atrio del Municipio e nella zona interessata) muniti dell’originale dell’autorizzazione indicata. L’assegnazione dei posteggi disponibili sarà, nella giornata, temporaneamente effettuata sulla base della posizione nelle sopracitate graduatorie formate in conformità alle indicazioni regionali. Coloro che risultano muniti di autorizzazione per più settori merceologici possono aspirare alla concessione temporanea di posteggi temporaneamente liberi in ciascuno dei settore o specializzazioni indicate.

Le predette assegnazioni si configurano quali “concessioni giornaliere” di suolo pubblico; a tal fine la ricevuta del versamento dei tributi dovuti (Canone osap e T.I.A.) - da effettuarsi prima della installazione e rilasciata dal personale di Polizia Locale incaricato - costituisce anche titolo per l’occupazione di suolo pubblico.

Viene attribuito 1 punto per ogni giornata di concessione temporanea, ed anche per la sola partecipazione alla spunta, relativamente a coloro che non riescono a conseguire uno dei posteggi disponibili. Tale punteggio viene riconosciuto anche all’operatore che, ancorchè concessionario temporaneo quale “spuntista”, sia costretto a rinunciare alla installazione per l’inadeguatezza delle dimensioni del posteggio rispetto alla propria struttura di vendita.

Le graduatorie devono essere consultabili da chiunque ne sia interessato.

Relativamente ai “posteggi isolati”, considerata la esiguità del numero degli stessi, il particolare orario e la (finora) limitata richiesta di partecipazione, non viene prevista la “spunta” per gli eventuali precari; gli interessati potranno, nel limite dei posteggi vacanti tra quelli previsti, ottenere autorizzazioni per brevi periodi, in attesa della eventuale acquisizione della Concessione decennale con le modalità di rito.

Art.10 – Modalità di rilascio delle Autorizzazioni per i posteggi.

Per il rilascio delle Autorizzazioni di tipologia A, e le contestuali concessioni decennali per i posteggi - isolati o presso i mercati - che risultino o si rendano disponibili, si seguono le modalità stabilite nei provvedimenti regionali.

Il rinnovo dell'Autorizzazione è automatico, salvo disdetta presentata dall'operatore almeno 3 mesi prima della scadenza.

L'operatore può disdire in qualsiasi momento la concessione decennale rinunciando contestualmente alla relativa autorizzazione amministrativa (di tipo A o di tipo Fiera), inviando al comune la relativa comunicazione e gli originali dell'Autorizzazione e della Concessione.

Nel caso di subingresso, con le modalità richiamate dalle disposizioni regionali, l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione decennale.

Art. 11 – Sistema sanzionatorio e sanzioni accessorie.

Per le violazioni alle disposizioni di legge trovano applicazione le sanzioni disciplinate dagli artt.28 e segg. del D.Lgs. 114/1998.

Per le infrazioni al presente Regolamento, quando non già previsto dalla predetta normativa e dalla disciplina tributaria, viene prevista la sanzione pecuniaria di cui all'art.7/bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Seguendo le modalità previste dalla Legge 241/1990 (ove non risulti necessario un provvedimento d'urgenza) il Comune dispone la sospensione o revoca, o dichiara la decadenza della "concessione", nei casi previsti dall'art.29 del D.Lgs. 31.3.1998, nr.114 e dall'art.5 della L.R. 6.4.2001, nr.10.

Oltre che per le circostanze previste dalla predetta normativa e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone OSAP, nei confronti della concessione del posteggio e connessa Autorizzazione di esercizio tipo A possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

1) -richiamo scritto

- a** - per infrazioni alle norme del presente regolamento;
- b** - per turbamento nel mercato;
- c** - comportamento scorretto nei confronti dei clienti, degli altri operatori del mercato, del personale e delle autorità comunali.

2) -sospensione dell'autorizzazione/concessione:

- a** - recidiva nei casi di richiamo scritto;
- b** - accertato mancato versamento dei tributi comunali (fino alla regolarizzazione; senza scomputo per il periodo di sospensione);
- c** - gravi comportamenti scorretti nei confronti dei clienti, degli altri operatori del mercato, del personale e delle autorità comunali;

- d** - recidiva in violazioni alla normativa del commercio su AA.PP. e in materia sanitaria.
 - e** - per recidiva si intende il fatto che l'operatore abbia ricevuto almeno due volte nel corso dell'anno solare il richiamo scritto di cui al precedente punto 1.
- 3)** -decadenza/revoca dell'Autorizzazione/Concessione (oltre che nei casi previsti dall'art.5 della L.R. 6 aprile 2001, nr.10):
- a** - per motivi di pubblico interesse (vedi successivo art.16);
 - b** - per mancata presentazione dell'istanza di subingresso entro il termine di 60 gg. dall'acquisto del titolo (subingresso);
 - c** - in caso di recidiva nella sospensione nel corso dello stesso anno solare;
 - d** - in caso di assenze ingiustificate dal mercato in nr.superiore a 17 nell'anno.

I provvedimenti indicati ai punti 2 e 3 devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 241/1990.

Art. 12 – Definizione di corrette modalità di vendita.

- a)** -nel posteggio deve essere tenuto esposto ben visibile al pubblico un cartello fornito dall'Amministrazione contenente i dati sintetici dell'Autorizzazione /Concessione;
- b)** -gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, in modo differenziato, secondo le indicazioni dell'Ufficio Ambiente, inserendoli per le diverse tipologie in appositi adeguati contenitori opportunamente chiusi e riposti in un angolo del posteggio;
- c)** - il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Il titolare può farsi sostituire da persona di sua fiducia (dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione, co.co.pro., etc.) avente regolare rapporto di lavoro con la ditta stessa. Presso il posteggio deve essere comunque conservato l'originale dell'Autorizzazione/Concessione da esibire ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza;
- d)** -con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- e)** - le tende di protezione dei banchi (e quant'altro avente tale finalità) non devono risultare ad una altezza inferiore a ml. 2 (due, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della eventuale frangia) e possono sporgere dalla proiezione verticale rispetto ai limiti del posteggio solo se circostanziatamente autorizzate. A tal proposito si precisa che l'Autorizzazione può essere rilasciata solo a condizione che la copertura aerea non interferisca con i posteggi adiacenti (in

- alternativa: previa intesa tra vicini di posteggio), sia in grado di superare, nella parte eccedente il posteggio, i 4 ml. di altezza da terra e che tale copertura non venga utilizzata nella parte eccedente per appendervi/espore merce appesa e non comprometta la manovrabilità della tenda;
- f) - possono essere autorizzate le occupazioni di superfici accessorie di posteggio (arcate, portici, carrelli, etc.) con valutazione circostanziata caso per caso e senza apportare variazioni alla superficie autorizzata del posteggio.
 - g) - i posteggi devono essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi ove possibile devono essere separati lateralmente da almeno ml. 0,5, La copertura di tale spazio potrà essere autorizzata come previsto al punto e)-;
 - h) - e vietato annunciare con grida, clamore e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e simili, semprechè il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti, e nel rispetto della normativa (SIAE, Regolamento Pubblicità etc.);
 - i) - limitatamente al mercato del Mercoledì e del Sabato: è vietato l'utilizzo di generatori di energia elettrica azionati da motore a scoppio;
 - l) - i mezzi eventualmente presenti nella struttura di vendita devono restare a motore spento per tutto il periodo di sosta; l'eventuale necessità di accensione per azionare mezzi di carico/scarico (pedane, braccio mobile etc.) non deve creare disagi agli altri operatori né ai passanti e/o agli edifici adiacenti.

Art. 13 – Funzionamento del mercato.

- a) - il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato;
- b) - gli Uffici preposti (Ufficio Commercio e Comando di Polizia Locale) hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato;
- c) - al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Locale, d'intesa con l'Ufficio Commercio. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'AULSS;
- d) - il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente Art. 3-, per circostanziate situazioni o manifestazioni che interessino l'intera o parte dell'area del mercato;
- e) - le assenze dal mercato possono essere giustificate nei casi previsti dalla normativa, facendo pervenire apposita documentata comunicazione al Comune

entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'assenza stessa o entro il termine eventualmente assegnato in sede di contestazione della circostanza. Ferme restando le circostanze giustificabili ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett.b)- della L.R. 6 aprile 2001, nr.10, riferite anche ai componenti il nucleo familiare del concessionario o collaboratori o dipendenti, potranno essere considerate anche altre circostanze simili, adeguatamente documentate.

Art. 14 – Richiamo delle modalità di subingresso.

- a) -il subentro nella titolarità o gestione dell'azienda (eventualmente anche di un solo ramo d'azienda) comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 6 aprile 2001, nr.10 e parte II^ punto 5 dell'allegato B alla D.G.R. nr.2113 del 2 agosto 2005.
- b) -gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca, nonchè la dichiarazione di decadenza hanno effetto, nel caso di affitto di azienda, anche nei confronti del titolare della concessione.
- c) - i tributi dovuti fanno in ogni caso carico al cedente ed acquirente e/o gestore per i rispettivi periodi di competenza.

Art. 15 – Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari e la loro eventuale somministrazione su aree pubbliche.

Devono intendersi qui integralmente trascritte le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme comunitarie e le disposizioni legislative nazionali di dettaglio.

Il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale, adotta i provvedimenti di competenza, anche in esecuzione di quanto emerge dai controlli sul rispetto delle sopraricordate disposizioni da parte degli organi competenti (AULSS, N.A.S.).

Art. 16 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.

Fermo restando quanto previsto al punto 2 della III^ parte dell'allegato B alla DGR nr.2113 del 2 agosto 2005, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato tenendo conto ove possibile delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1** - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto “vacanti”;

- 2 - nell'ambito delle aree di mercato od in loro prossimità, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

In caso di temporanea indisponibilità dell'area al titolare del relativo posteggio deve essere garantito l'utilizzo di altro posteggio equivalente compatibilmente, ove possibile, con quanto previsto ai sopracitati criteri.

Art. 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva e/o della dislocazione del mercato per ristrutturazione (con le modalità previste ai punti 3 e 4 della DGR nr.2113 del 2 agosto 2005), devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori direttamente coinvolti di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

Il Sindaco comunica alle Associazioni di categoria ed agli operatori titolari di posteggio interessati dalla ristrutturazione, l'ubicazione della nuova area nel territorio comunale dove sarà spostata la parte del mercato comunale interessata, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) - dell'anzianità di frequenza in quel mercato quali concessionari dei posteggi risultanti dagli atti del Comune o da probanti documenti esibiti dagli interessati;
- b) - in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio.

La riassegnazione riguarda comunque soltanto gli operatori della zona interessata dalle determinazioni di ridefinizione dell'area mercato o di ristrutturazione distributiva e/o organizzativa.

I posteggi che si rendono vacanti, a causa di rinunce, revoche etc., possono essere prioritariamente assegnati a commercianti su area pubblica, già concessionari di altro posteggio nello stesso mercato, stesso settore o tipologia merceologica, previa rinuncia al posteggio originariamente oggetto della concessione. La disponibilità del posteggio vacante sarà resa pubblica con affissione all'Albo Pretorio presso il Palazzo Comunale ed altri luoghi pubblici di

facile accesso agli operatori potenzialmente interessati, per non meno di quindici giorni, di apposito comunicato; le domande degli interessati, saranno esaminate con le medesime priorità indicate al 2° comma.

Copia di tale comunicato dovrà essere inviata entro lo stesso giorno dell'affissione alle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

Lo scambio consensuale dei posteggi, purchè dello stesso settore o tipologia merceologica (ad esempio: alimentare – ortofrutta - non alimentare – fiori e piante – prodotti ittici) tra due titolari nello stesso mercato, avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente. Le strutture degli operatori interessati devono comunque risultare compatibili con la rispettiva nuova dislocazione.

Art. 18 – Determinazioni relativamente al mercato ed alle altre forme di vendita su area pubblica in caso di coincidenza con festività.

- a) - qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo A) coincida con un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso viene, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nonché altre rappresentanze accreditate, soppresso o anticipato, o posticipato o regolarmente effettuato in deroga nella medesima giornata, come disciplinato mediante apposito provvedimento del Sindaco (nell'ambito della programmazione annuale delle deroghe previste per le attività commerciali).
- b)- analogo provvedimento riguarderà anche i cosiddetti “posteggi isolati” e la possibilità di vendita in forma itinerante.
- c) - qualora la festività coincidente sia l'11 Novembre – Festa di San Martino Patrono della Città – la tradizionale “Fiera di San Martino” riveste carattere di priorità nei confronti del mercato, che in tale circostanza viene soppresso.

Capitolo II – FIERE

Alle attività di seguito indicate si applicano, salvo diverse specifiche indicazioni e per quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nel Cap.I, nonché quanto previsto al punto 9 parte III[^] allegato B alla DGR 2113/2005.

Per la assoluta occasionalità e caratteristiche particolari che assumono le Fiere, con partecipazione di operatori del settore alimentare e non alimentare spesso alternati nelle varie zone indicate, risulta problematico assicurare ai posteggi (prescelti dagli operatori ed assegnati in base alla rispettiva posizione in graduatoria) le caratteristiche di idoneità igienico-sanitaria previste dalla O.M. Sanità dd. 3 aprile 2002; conseguentemente si prevede che gli operatori del Settore

Alimentare interessati a partecipare alle Fiere debbano disporre autonomamente di strutture mobili in grado di assicurare il rispetto della citata Normativa.

A - FIERA (11 novembre) e FESTEGGIAMENTI di S. MARTINO

Art. 19 – Caratteristiche principali.

a)-La Fiera di San Martino, di tradizione pluricentenaria (la sua istituzione viene fatta risalire ad un documento del 22 ottobre 1628) è stata convalidata – in relazione a quanto già previsto dalla Legge 112/1991 - con la deliberazione consiliare nr.71 del 26 settembre 1997 successivamente integrata dall'art.20 del previgente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

b)-La Fiera si tiene ordinariamente l'11 novembre, indipendentemente dalla coincidenza con una giornata di mercato o la domenica. Prevede nr.290 posteggi, di tutte le specializzazioni merceologiche, così suddivisi:

dislocazione	Nr.posteggi	dislocazione	Nr.posteggi
A)-Via ROMA	58	B)-Piazza Vitt.Emanuele II°	26
C)-Via MICHIEL	46	D)-Piazza INCORONATA	4
E)- Piazza MATTEOTTI	6	F)-Via CROCIATA/F.B.	19
G)-Via GAUSLINO	14	H)-Via MAZZINI	7
I)- Via GARIBALDI	35	L)-CASTELLO/Fiumicello	15
M)-Via CROCIATA	16	N)-Via I° MAGGIO	14
O)-Piazzale BACHELET	30	= Totale complessivo	Nr. 290

c)– nelle dislocazioni A,B,C,D,E,F: Fiera anche la 2^ domenica di novembre.

d)-Le caratteristiche dei posteggi vengono meglio individuate nell'allegato C).

Art. 20 – Festeggiamenti di S.Martino

Oltre alla vere e proprie giornate di Fiera (11 novembre e 2^ domenica di novembre) vengono previste altre circostanze definite “Festeggiamenti di S.Martino” nelle quali viene autorizzata la presenza di bancarelle fieristiche, e precisamente:

1)- per le sole zone A/B/D/E anche nella I^ domenica del Mese di Novembre, con la prescrizione del divieto di commercializzare generi di abbigliamento (anche intimo) e calzature;

2)-in Via ROMA anche in tutte le Festività durante le quali risulta attivato il Luna Park e, limitatamente ai posteggi compresi nella zona tra Via Mercato e Via Michiel, anche al Sabato pomeriggio/sera (dopo il Mercato), sempre con la prescrizione del divieto di commercializzare generi di abbigliamento (anche intimo) e calzature.

I concessionari della Fiera che ne diano formale comunicazione entro l'11 settembre di ciascun anno, nei giorni dei "Festeggiamenti" potranno utilizzare i medesimi posteggi, ove previsti, o partecipare alla spunta precari con precedenza rispetto agli altri aspiranti. Come per il mercato la ricevuta del versamento dei tributi dovuti (COSAP e TIA) costituisce titolo per l'occupazione di suolo pubblico.

E' previsto il rilascio dell'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, prioritariamente riservata ai Concessionari del posteggio in occasione della Fiera, quale integrazione dell'Autorizzazione/Concessione decennale.

Art. 21 – Orari

a)-I posteggi vengono messi a disposizione dei Concessionari dalle ore 06,00 alle ore 24,00 delle singole giornate previste.

b)-L'occupazione del rispettivo posteggio deve essere effettuata entro le ore 8,00 e deve essere mantenuta quantomeno fino alle ore 18,00.

c)-La spunta per l'assegnazione temporanea di posteggi eventualmente disponibili per gli operatori "precari" è prevista dalle ore 8,30.

d)-Qualora sia prevista la concessione e/o autorizzazione per 2 giornate consecutive è consentito mantenere le strutture di vendita sul posteggio anche durante la notte.

Art. 22 – Concessioni decennali e Autorizzazioni temporanee.

a)-La Concessione Decennale, prevista dall'art.27 comma 1 lett. e)- del D.Lgs 114/1998 e dall'art.11 della L.R. 6 aprile 2001, nr.10, viene rilasciata solo alle Ditte che hanno conseguito almeno nr.3 presenze/punti, e limitatamente per le date di Fiera di cui all'art.19.

c)-Le Ditte che sono interessate a partecipare alla Fiera e/o ai Festeggiamenti di S.Martino devono presentare apposita documentata istanza entro l'11 settembre di ciascun anno. Le Ditte in possesso della Concessione Decennale ed interessate a partecipare soltanto alla Fiera di cui all'art.19 non sono tenute a tale adempimento.

d)-la graduatoria delle istanze di cui al punto c)- viene formata annualmente, ed ha valenza sia ai fini del rilascio della eventuale Concessione decennale sia per la partecipazione alla "spunta" dei precari nelle varie date previste.

e)-In relazione alla eventualità che possano, nel tempo, rendersi possibili delle "migliorie" e/o necessarie ristrutturazioni dell'assetto della Fiera o spostamenti (anche parziali) in altre aree, viene curato annualmente anche l'aggiornamento delle graduatorie delle Ditte già Concessionarie. Ai fini dell'aggiornamento delle

predette graduatorie vengono considerate (1 punto/anno) soltanto le partecipazioni alle giornate di Fiera (11 novembre).

f)-circostanziatamente, a seconda delle diverse situazioni che si possono determinare, anche in base al calendario (Fiera in giornata festiva, coincidenze con il Mercato, lavori in corso, etc.) con Provvedimento Sindacale, sentite le Associazioni di categoria, potranno essere assunte determinazioni temporaneamente diverse, prioritariamente per assicurare i diritti maturati dai titolari di Concessione Decennale.

Art. 23 – Tributi e altri adempimenti

Viene riconosciuta la tradizionalità della “Fiera Franca”, limitatamente all’11 novembre, mediante la previsione per tale giornata della esenzione dai tributi (cosap, T.I.A.) relativi alla occupazione di suolo pubblico. Si riconfermano, tuttavia, a titolo di compensazione delle spese organizzative e gestionali che fanno carico al Comune, per tutti i concessionari e per le autorizzazioni temporanee, le spese di istruttoria, nella misura prevista nel Regolamento COSAP.

Per le o.s.a.p. nelle giornate diverse dalla “Fiera Franca” sono inoltre dovuti i tributi previsti dai Regolamenti Comunali (per il Canone OSAP e per la T.I.A.), nella misura e con le modalità annualmente stabilite e comunicate.

B) FIERA DI PRIMAVERA

Art. 24 – Abrogato con atto consiliare n. 39 del 8/11/2013

Art. 25 – Abrogato con atto consiliare n. 39 del 8/11/2013

Art. 26 – Abrogato con atto consiliare n. 39 del 8/11/2013

C) MERCATINO DEI PORTICI

Il locale Mercatino dell’usato e dell’antiquariato, denominato MERCATINO dei PORTICI, è già stato formalmente istituito con deliberazione consiliare nr.76 del 28.11.1997 (con riferimento all’art.12 della L.R. 9 marzo 1995, nr.8) ed è stato confermato, apportandovi con deliberazione della Giunta Comunale nr. 190 del 4.12.2001 le modifiche resesi necessarie per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella L.R. 6 aprile 2001, nr.10 (art.9), ed in particolare a quanto previsto dalla D.G.R. nr.2956 del 9.11.2001.

Art. 27 – Caratteristiche principali

Il Mercatino dei Portici è istituito ed operante come segue:

a)-effettuazione: la 2^a domenica del mese

b)-orario: dalle 6,00 al tramonto (luglio e agosto: dalle 16,00 alle 24,00)

c)-posteggi previsti:

c/1: nr.136 riservati agli operatori professionali, con dislocazione in Via Roma (60), Passaggio del Bottesin (10), Via Cardano e Piazzetta Risorgimento (6) Via Cavour (20) Cortile San Martino (30) Via Mercato 10.

c/2: nr.135 riservati agli operatori non professionali (hobbyisti), con dislocazione in Piazza Vitt.Emanuele II° (25 sopra la Piazza e 8 in sede stradale), in Pescheria (9) in Piazza Incoronata (18) in Piazza Matteotti (13) e in Via Garibaldi (62)

Le caratteristiche dei posteggi vengono meglio individuate nell'elenco allegato.

d)-generi merceologici. Come previsto dall'art.7 comma 2 lett. d) della L.R. 10/2001 sono ammesse, quali specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione. Non sono comunque ammessi i generi di abbigliamento, le borse e le scarpe, anche se usati.

e)-variabili: nella eventualità della concomitanza della 2^a domenica del mese con particolari festività o ricorrenze (Pasqua, S. Martino etc.), o per circostanziate esigenze logistiche, con provvedimento del Sindaco potrà essere disposta la effettuazione in altra data o dislocazione rispetto a quanto sopra.

Art. 28 – Orari

L'occupazione del rispettivo posteggio deve essere effettuata entro le ore 7,30 e deve essere mantenuta quantomeno fino alle ore 18,00.

La spunta per l'assegnazione temporanea di posteggi eventualmente disponibili per gli operatori "precari" è prevista dalle ore 8,30.

Art. 29 – Concessioni decennali e Autorizzazioni temporanee.

a)-La Concessione Decennale, prevista dall'art.27 comma 1 lett. e)- del D.Lgs 114/1998 e dall'art.11 della L.R. 6 aprile 2001, nr.10, viene rilasciata solo alle Ditte – operatori professionali che hanno conseguito almeno nr.10 presenze/punti.

b)-Le Ditte – operatori professionali interessati a partecipare al Mercatino dei Portici devono presentare ogni anno apposita documentata istanza prima della partecipazione al Mercatino stesso. Le Ditte in possesso della Concessione Decennale non sono tenute a tale adempimento.

c)-la graduatoria delle istanze di cui al punto b)- viene formata annualmente in occasione del I° mercatino dell'anno, ed ha valenza sia ai fini del rilascio della eventuale Concessione decennale, sia per la partecipazione a titolo precario.

d)-In relazione alla eventualità che possano, nel tempo, rendersi possibili delle "migliorie" e/o necessarie ristrutturazioni dell'assetto del Mercatino o spostamenti

(anche parziali) in altre aree, viene curato annualmente anche l'aggiornamento delle graduatorie delle Ditte già Concessionarie.

Art.30 - Gestione.

Il Comune può affidare la gestione del mercatino a soggetti privati o ad associazioni di categoria, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.9 comma 9 della L.R. 10/2001, nonché per quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267.

Art.31 – Tributi ed altri adempimenti

Agli espositori del mercatino si applicano le medesime disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso di affidamento in gestione di cui all'art.30 la relativa "convenzione" fisserà anche le tariffe e le modalità di riscossione.

Art.32 – Regolamento

Per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni regionali soprarichiamate e dagli artt.27 al 31 si applicano anche al Mercatino dei Portici le medesime disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Capitolo III – ALTRE FORME di COMMERCIO SU AA.PP.

Art.33 - Commercio in forma itinerante

Trattasi della facoltà indicata al comma 3 dell'art.4 della L.R. 10/2001.

Ferme restando le modalità e facoltà previste dalla legislazione nazionale e regionale, la vendita in forma itinerante, di cui all'art.28 comma 1 lett. b)- del D.Lgs. 114/1998, in questo Comune viene previsto il divieto di esercitare l'attività in tale forma nella zona definita Centro Storico (limitatamente al perimetro costituito dal "vallo storico"), lungo la ex S.S. 516 (ora S.R.) e lungo la ex S.P. 95 (tutta Via A.Valerio).

La vendita in forma itinerante è altresì vietata nelle giornate di mercato del mercoledì e del sabato fino alle ore 14 (quattordici), della Fiera e Festeggiamenti di San Martino, delle altre Fiere ed eventuali Mostre Mercato in tutta la zona sud del capoluogo cittadino dalle vie Crociata e Michiel fino ai confini con le frazioni di Arzerello e Tognana.

Art. 34 – Autorizzazioni temporanee ed occasionali.

Trattasi della facoltà indicata al comma 4 dell'art.3 della L.R. 10/2001.

- a)-In occasione di manifestazioni straordinarie, sagre, eventi e situazioni simili possono essere rilasciate Autorizzazioni temporanee. La valutazione sulle caratteristiche (numero massimo, dislocazione, misure, tipologie etc.) dei posteggi ammissibili viene circostanziatamente demandata all'Ufficio Commercio d'intesa con la Polizia Locale.
- b)-Oltre che a ditte già in possesso di una Autorizzazione per il commercio su AA.PP. è prevista la facoltà di rilasciare Autorizzazioni temporanee solo a Ditte già iscritte al Registro Imprese (per qualsiasi attività produttiva) ed in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/1998.
- c)-in presenza di più domande (che devono pervenire almeno 15 gg. prima della data prevista) verrà prioritariamente considerata la tipologia commerciale attinente l'evento, quindi l'anzianità relativa alla partecipazione ad analoghe manifestazioni nel territorio comunale ed infine il possesso dell'Autorizzazione per il Commercio su AA.PP.

Art. 35 – Mostre - mercato.

Trattasi delle manifestazioni di rilevanza locale, disciplinate dalla L.R. 23 maggio 2002, nr.11, nelle quali è prevalente la finalità espositiva.

Gli organizzatori devono preventivamente concordare con il Comune le aree pubbliche utilizzabili e sono poi tenuti ad inviare al Comune apposita comunicazione, completa delle indicazioni previste ai commi 2 e 3 dell'art.5 della citata L.R., almeno 30 gg. prima dell'evento.

Il Presente Regolamento è stato approvato in data 19 settembre 2007 con deliberazione nr. 62 del Consiglio Comunale di Piove di Sacco, esecutiva.
